

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali Titolo III - Giudizio direttissimo

Art. 452 Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'[articolo 449](#), il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli [articoli 438](#), commi 3 e 5, [441](#), [441-bis](#), [442](#) e [443](#) si applicano altresì le disposizioni di cui all'[articolo 438](#), comma 6-bis; nel caso di cui all'[articolo 441-bis](#), comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.